



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Vincenzo D. Scibetta** - **Presidente**  
**dott. Bruno Conca** - **Giudice est.**  
**dott. Luca Fuzio** - **Giudice**

nel procedimento n. 33/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Alfredo Carminati**, nato il 13 agosto 1972 a Vaprio D'Adda (MI), C.F.: CRMLRD72M13L667A, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'avv. Emiliano Scarantino (C.F.: SCRMLN81M28C351U)

**ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe indicato per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che l'istante risiede entro il circondario del tribunale adito;


rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore (in ogni caso, palesemente non imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale, tanto sotto il profilo soggettivo che delle soglie ex art. 2 CCII), sicchè ai sensi del



combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sulla base della relazione allegata dall'OCC designato, considerata, in particolare, l'equivalenza normativa fra sovraindebitamento e (crisi o) insolvenza, nonché la pacifica incapacità del ricorrente ad adempiere regolarmente le consistenti obbligazioni a lui imputabili, a fronte dei redditi e dell'insussistente patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda – nei limiti della cognizione possibile nella presente sede – è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);



ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;


dato altresì atto che la conferma della designazione da parte del debitore non può in alcun modo costituire avallo o recezione di eventuali accordi privatistici in ordine all'entità del compenso che ha da intendersi unitario per OCC e gestore/liquidatore (ferma la ripartizione interna rimessa ad OCC e professionista), né l'apertura del procedimento vale accertamento del rango prededucibile eventualmente postulato in ricorso di spese professionali "funzionali" diverse ed ulteriori da quelle – e sole – riconosciute come preducibili *ex lege*;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,



- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio **Alfredo Carminati**, nato il 13 agosto 1972 a Vaprio D'Adda (MI), C.F.: CRMLRD72M13L667A;
- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
- nomina liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi;
- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;



- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dell'indicato ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 26.6.2024

Il Giudice Est.  
*dott. Bruno Conca*

Il Presidente  
*dott. Vincenzo D. Scibetta*

